

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 89)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1976
(V. Stampato n. 92)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 1976

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 luglio 1976, n. 476, contenente norme in materia di
espropriazione per integrare le misure già adottate al fine
di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei
comuni colpiti dal sisma del maggio 1976

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 », sono aggiunte le seguenti: « per la durata della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore a 7 anni »; e le parole: « alle disposizioni vigenti », sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

All'articolo 2, lettera b), dopo le parole: « quarto comma », sono aggiunte le seguenti: « dell'articolo 16 »; è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La corresponsione del prezzo di cui al presente articolo deve essere effettuata non oltre i novanta giorni successivi all'adesione degli interessati ».

All'articolo 3, le parole: « nella misura dei due terzi del suo ammontare al proprietario e del terzo residuo ai suindicati soggetti », sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del cinquanta per cento, rispettivamente, al proprietario ed ai suindicati soggetti ».

All'articolo 4, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Qualora il terreno sia coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, la indennità di cui al comma precedente spetta nella misura della metà al fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, ai quali viene corrisposta direttamente ». Al se-

condo comma, le parole: « Se il proprietario intende eseguire in proprio il ripristino, dovranno essergli rimborsate integralmente le spese relative », sono sostituite dalle seguenti: « Qualora il proprietario venga autorizzato ad eseguire direttamente le opere, gli dovranno essere rimborsate integralmente le spese relative ».

Decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 15 luglio 1976.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Considerato che con disegno di legge n. 229, approvato dal Consiglio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'11 giugno 1976, sono state apportate deroghe ai principi contenuti nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza; che tale iniziativa ha formato oggetto di rinvio a nuovo esame, essendosi ritenuto che le deroghe introdotte esulino dalla competenza della Regione;

Ritenuto, tuttavia, che la predetta iniziativa ha messo in evidenza la necessità e l'urgenza di adottare, nello stesso senso, misure derogatorie alla predetta legge al fine di agevolare ed accelerare il processo ricostruttivo nelle zone della regione colpite dal sisma del maggio 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Articolo 1.

Nell'ambito delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma e delimitate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, in deroga alle disposizioni vigenti e limitatamente all'acquisizione di aree da destinare agli insediamenti residenziali e produttivi nonché ai relativi servizi, l'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati, è commisurata al valore agricolo medio di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, moltiplicato:

- a) per il coefficiente 3,5 se il tipo di coltura considerato è il vigneto, il frutteto o l'orto;
- b) per il coefficiente 6 se il tipo di coltura è un seminativo;
- c) per il coefficiente 10 negli altri casi.

Per le aree comprese nei centri edificati o per le aree delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici, l'indennità è commisurata

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Nell'ambito delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma e delimitate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, per la durata della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore a 7 anni in deroga agli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e limitatamente all'acquisizione di aree da destinare agli insediamenti residenziali e produttivi nonché ai relativi servizi, l'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati, è commisurata al valore agricolo medio di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, moltiplicato:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

Identico:

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

rata al valore di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, moltiplicato:

a) nelle aree delimitate come centri edificati, per il coefficiente 5 se la coltura presa in considerazione è il vigneto, il frutteto o l'orto; per il coefficiente 7 se la coltura presa in considerazione è un seminativo; per il coefficiente 25 negli altri casi;

b) nelle aree delimitate come centri storici, per il coefficiente 6 se la coltura presa in considerazione è il vigneto, il frutteto o l'orto; per il coefficiente 8, se la coltura presa in considerazione è un seminativo, per il coefficiente 30 negli altri casi.

Articolo 2.

I proprietari, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore all'indennità provvisoria, determinata ai sensi del precedente articolo 1, aumentata:

a) di un importo pari al 50 per cento del valore calcolato in base ai criteri di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso in cui l'area da espropriare sia esterna ai centri edificati;

b) di un importo pari al 50 per cento del valore calcolato in base ai criteri di cui alla prima parte del quarto comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso in cui l'area da espropriare sia compresa nei centri edificati o nelle aree delimitate come centri storici.

Articolo 3.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, da almeno un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la indennità di espropriazione determinata ai sensi del precedente articolo 1 spetta nella misura dei due terzi del suo ammontare al proprietario e del terzo residuo ai suindicati soggetti, ai quali viene direttamente corrisposto. Detta indennità viene corrisposta al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, anche nel caso di cessione volontaria di cui al precedente articolo 2.

Articolo 4.

Per l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree da destinare ad insediamenti provvisori per fronteggiare immediate esigenze abita-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

a) *identica;*

b) *identica.*

Articolo 2.

Idenico:

a) *identica;*

b) di un importo pari al 50 per cento del valore calcolato in base ai criteri di cui alla prima parte del quarto comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso in cui l'area da espropriare sia compresa nei centri edificati o nelle aree delimitate come centri storici.

La corresponsione del prezzo di cui al presente articolo deve essere effettuata non oltre i novanta giorni successivi all'adesione degli interessati.

Articolo 3.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, da almeno un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la indennità di espropriazione determinata ai sensi del precedente articolo 1 spetta nella misura del cinquanta per cento, rispettivamente, al proprietario ed ai suindicati soggetti, ai quali viene direttamente corrisposto. Detta indennità viene corrisposta al fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, anche nel caso di cessione volontaria di cui al precedente articolo 2.

Articolo 4.

Idenico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

tive, di servizi collettivi nonchè di attività terziarie a livello comunale è corrisposta una indennità pari, per ciascun anno, ad un ottavo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione delle aree da occupare, calcolata a norma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua.

Al termine dell'occupazione temporanea, qualora l'amministrazione comunale non abbia ritenuto di acquisire definitivamente le aree, il ripristino della produttività dei terreni occupati dovrà essere eseguito a cura dell'occupante. Se il proprietario intende eseguire in proprio il ripristino, dovranno essergli rimborsate integralmente le spese relative.

Articolo 5.

Agli atti, ai provvedimenti, ai contratti e alla documentazione, comunque relativi all'attuazione del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Articolo 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1976.

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Qualora il terreno sia coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, la indennità di cui al comma precedente spetta nella misura della metà al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, ai quali viene corrisposta direttamente.

Al termine dell'occupazione temporanea, qualora l'amministrazione comunale non abbia ritenuto di acquisire definitivamente le aree, il ripristino della produttività dei terreni occupati dovrà essere eseguito a cura dell'occupante. Qualora il proprietario venga autorizzato ad eseguire direttamente le opere, gli dovranno essere rimborsate integralmente le spese relative.

Articolo 5.

Identico.

Articolo 6.

Identico.